



Comune di Petrosino



Città di Marsala



Distretto Socio Sanitario n. 52
Marsala - Petrosino

SCHEMA DI CONVENZIONE

Il presente documento è da intendersi quale schema-base da adattare e completare in esito al procedimento di co-progettazione

Convenzione di co-progettazione ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. 117/2017 per la realizzazione, sul territorio del Comune di Petrosino (quale Ente facente parte del Distretto SS n. 52), del Centro distrettuale di sostegno socio-educativo territoriale per minori; intervento programmato dal Distretto Socio-Sanitario Marsala – Petrosino n. 52 nell'ambito del P.A.L. 2018 (Piano di Attuazione Locale), a valere sulle risorse della Quota Servizi del Fondo Povertà annualità 2018.

CUP B81B21005670001

CIG.....

Con la presente Convenzione,

TRA

- il Comune di Marsala, capofila del Distretto SS 52 Marsala-Petrosino (di seguito indicato “Amministrazione precedente”), con sede legale in Marsala, in via Garibaldi n.1 P. Iva 00139550818 rappresentato ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Dott. Gaspare Quartararo, Dirigente del Settore Servizi alla Persona - Ufficio Servizi Sociali del Comune di Marsala, nonché Responsabile dell'Ufficio Piano del Distretto SS 52;

E

- l'ETS (di seguito indicato anche come “Ente partner”), con sede legale in.....
ViaP.Ivae CF
.....rappresentato da
cumulativamente indicati anche come “Parti”:

Premesso che :

– con determinazione dirigenziale n. del, è stato approvato l'Avviso Pubblico, con i relativi allegati, di indizione della procedura di selezione finalizzata all'individuazione di Enti del Terzo Settore disponibili alla co-progettazione per la realizzazione del “Centro di sostegno socio-educativo territoriale per minori”; intervento programmato dal Distretto Socio-Sanitario Marsala – Petrosino n. 52 nell'ambito del P.A.L. 2018 (Piano di Attuazione Locale) a valere sulle risorse della Quota Servizi del Fondo Povertà annualità 2018 - CUP **B81B21005670001**;

- l'Amministrazione precedente, giusta determinazione dirigenziale n.....del....., ha dato avvio al tavolo di co-progettazione con l'ETS

- i lavori del tavolo di co-progettazione si sono conclusi il, con la condivisione del Progetto Esecutivo e del presente schema di convenzione, approvati con determinazione dirigenziale n.....del.....; progetto esecutivo allegato al presente atto per farne parte integrante

	 Comune di Petrosino	 Città di Marsala	 Distretto Socio-Sanitario n. 52 Marsala - Petrosino
---	--	--	---

e sostanziale;

Preso atto che la verifica del possesso dei requisiti del soggetto *partner* attuatore degli interventi, autodichiarati nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica, ha avuto esito regolare;

Atteso che attraverso l'accordo di collaborazione, da stipularsi in forma di convenzione, vengono definite le modalità di realizzazione dell'intervento oggetto di co-progettazione in relazione ai reciproci rapporti;

Ritenuto di procedere con la sottoscrizione della presente Convenzione mediante la quale regolare i reciproci rapporti fra le Parti;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

1. Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, incluso l'Avviso pubblico, relativi alla procedura di co-progettazione in oggetto, nonché gli allegati, ancorché non materialmente uniti, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 - Oggetto

1. La presente Convenzione, sottoscritta fra le Parti, regola il rapporto di collaborazione finalizzato alla realizzazione degli interventi previsti nel progetto esecutivo relativo al "Centro di sostegno socio-educativo territoriale per minori"; intervento programmato dal Distretto Socio-Sanitario Marsala – Petrosino n. 52 nell'ambito del P.A.L. 2018 (Piano di Attuazione Locale) a valere sulle risorse della Quota Servizi del Fondo Povertà annualità 2018 – CUP **B81B2100567000**.

2. L'Ente *partner* - con la sottoscrizione della presente Convenzione - si impegna a svolgere le attività co-progettate con l'amministrazione procedente con le modalità convenute e per il periodo concordato, anche impegnandosi ad apportare agli interventi, ove ammissibili, tutte le eventuali necessarie rimodulazioni che saranno concordate nel corso del rapporto convenzionale al fine di assicurare la migliore tutela dell'interesse pubblico, fermo restando quanto previsto dall'Avviso e dai relativi allegati, nonché nello spirito tipico del rapporto di collaborazione attivato con la co-progettazione;

3. In considerazione della specificità e della natura degli interventi, l'Amministrazione procedente, nel corso dell'espletamento delle attività progettuali concordate, si riserva di impartire gli eventuali necessari indirizzi all'Ente *partner*, il quale si assume la piena ed incondizionata responsabilità connessa ai propri compiti.

4. Resta inteso che tutte le attività progettuali potranno subire variazioni e rimodulazioni anche in base alle disposizioni emanate dagli Organi e Autorità preposti.

Art. 3 - Durata

La Convenzione avrà validità di 52 settimane a decorrere dalla sua sottoscrizione. In caso di risorse ancora disponibili (economie dell'intervento), fermo restando l'importo massimo di € 125.759,46,

prima della scadenza della predetta convenzione, l'amministrazione procedente potrà, previo parere positivo degli organi competenti, prevedere un'estensione di detto periodo sino alla concorrenza della spesa massima di cui sopra.

Inoltre, prima della scadenza della predetta convenzione, in caso di risorse aggiuntive a quelle di cui sopra (di stessa natura o analoghe) potrà prevedersi anche un'estensione del periodo di validità della stessa, indicativamente, per ulteriori 52 settimane e nella misura massima di € 150.000,00.

L'Amministrazione si riserva in ogni momento la facoltà di recedere dalla Convenzione, anche prima del suo termine di scadenza, sia per il venir meno dei requisiti di partecipazione dell'ETS, sia laddove il proseguimento del servizio dovesse rilevarsi non sostenibile, ovvero non rispondente al perseguimento degli obiettivi e delle finalità dell'intervento da attuare, ovvero per altre evenienze debitamente motivate dall'amministrazione procedente.

Art. 4 - Attività progettuali

1. I compiti e le attività oggetto della Convenzione sono meglio dettagliati nel Progetto Esecutivo, allegato al presente atto, per il raggiungimento dei comuni interessi che ne stanno alla base.

Art. 5 - Impegni specifici dell'Ente *partner*

1. L'Ente *partner* si impegna a realizzare ogni singolo intervento individuato nel Progetto esecutivo nel rispetto dei tempi indicati nel cronoprogramma e garantisce la disponibilità a collaborare con l'Amministrazione procedente per la realizzazione, la supervisione e il monitoraggio fisico/finanziario delle attività progettuali.

2. L'Ente *partner* si impegna ad effettuare e gestire le attività progettuali in modo da garantire la tutela della sicurezza e della salute, tanto degli utenti quanto degli operatori e del personale ad esse adibito, nel rispetto delle norme, prescrizioni, direttive, linee guida e protocolli sanitari emanati dalle competenti Autorità.

3. L'Ente *partner* è tenuto all'osservanza ed alla applicazione delle norme per i contratti di lavoro.

4. L'Ente *partner* è tenuto a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, fiscale, sanitaria e di sicurezza previsti dalla vigente normativa, in relazione e compatibilmente al rapporto con il personale dipendente o prestatori d'opera intellettuale o di servizio o con collaboratori a qualunque altro titolo impiegati nelle attività progettuali. In particolare, l'Ente *partner* è tenuto a garantire anche agli eventuali volontari idonea copertura assicurativa contro infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività svolte dagli stessi volontari ai fini della presente Convenzione. L'Ente *partner* è tenuto a garantire, in caso di necessità, la sostituzione delle risorse umane con altre di pari competenza, professionalità ed esperienza.

5. Tutto il personale svolgerà le attività con impegno e diligenza, favorendo a tutti i livelli una responsabile collaborazione in armonia con le finalità e gli obiettivi della presente Convenzione, nonché della specifica natura giuridica del rapporto generato in termini di collaborazione e condivisione.

6. Si intendono qui richiamati gli ulteriori impegni assunti nella documentazione prodotta in sede di

	 Comune di Petrosino	 Città di Marsala	 Distretto Socio Sanitario n. 52 Marsala - Petrosino
---	--	--	---

partecipazione alla procedura di co-progettazione degli interventi progettuali di cui trattasi, ivi inclusi gli adempimenti di cui(da completare eventualmente)

Art. 6 - Impegni specifici dell'Amministrazione procedente

1. L'Amministrazione procedente, si impegna al trasferimento delle risorse di pertinenza dell' Ente *partner* previa puntuale verifica delle rendicontazioni da questi presentate.

Eventuali errori od omissioni nelle rendicontazioni dovranno essere tempestivamente risolte dall'Ente *partner* ed i trasferimenti potranno avvenire solo a seguito della presentazione di una rendicontazione completa e valida.

2. Per favorire l'avvio e la prosecuzione delle attività l'Amministrazione procedente potrà valutare di corrispondere anticipazioni parziali delle somme destinate agli interventi definite dal quadro economico di coprogettazione così come segue:

(da completare eventualmente)

Art. 7 – Coordinamento delle attività

(da completare in base a quanto stabilito con il lavoro di co-progettazione)

Art. 8 – Monitoraggio delle attività

(da completare in base a quanto stabilito con il lavoro di co-progettazione)

Art. 9 - Risorse messe a disposizione

(da completare in base a quanto stabilito con il lavoro di co-progettazione)

1. Il quadro economico di cui al progetto esecutivo approvato, evidenzia le risorse a disposizione del partenariato per la realizzazione delle attività in esso previste ed evidenzia altresì la compartecipazione che lo stesso Ente *partner* metterà a disposizione per la realizzazione del progetto.

2. Gli importi indicati nel quadro economico costituiscono il massimo importo erogabile e deve, pertanto, intendersi comprensivo di qualsivoglia onere, amministrativo gestionale o fiscale, ai sensi della normativa vigente, sempre nel rispetto delle spese ammissibili previste.

In nessun caso potranno essere indicate a rendiconto spese non ammissibili ai sensi del medesimo Avviso o di documenti e/o norme ad esso collegati o da esso richiamati. In tal senso, l'Amministrazione procedente si riserva di non riconoscere le spese non conformi.

3. La contribuzione economica verrà erogata nei limiti, con le modalità, e le condizioni.....(da completare in base a quanto stabilito con il lavoro di co-progettazione)

4. Le spese dovranno essere puntualmente rendicontate e documentate al fine dell'erogazione delle singole *tranches* del contributo. In ogni caso il contributo assegnato, entro il massimale indicato nel quadro economico, non potrà determinare un attivo.

5. Nel caso di inosservanza degli impegni derivanti dalla presente Convenzione da parte dell'Ente

partner, l'Amministrazione procedente si riserva di sospendere l'erogazione dei contributi fino alla ripresa del regolare adempimento.

6. La riduzione o la revoca delle risorse finanziate comporta, di conseguenza, una riduzione o revoca delle somme di cui al comma 1. Nei casi previsti al paragrafo precedente, l'Ente *partner* si impegna a tenere indenne e manlevare l'Amministrazione procedente qualora la revoca o la riduzione delle risorse avvenga in conseguenza di proprie inosservanze rispetto agli obblighi rispettivamente assunti.

7. Ogni difformità rilevata nella regolarità della spesa, prima o dopo l'erogazione delle risorse, sarà rettificata e gli importi eventualmente corrisposti all'Ente *partner* saranno recuperati.

8. L'Ente *partner* dovrà conservare tutta la documentazione e gli elaborati tecnici, amministrativi e contabili relativi ai progetti finanziati, predisponendo un "fascicolo di progetto" su adeguato supporto informatico che deve essere immediatamente disponibile in caso di eventuali controlli da parte dei soggetti abilitati e che deve essere conservato per i dieci anni successivi alla concessione dell'agevolazione.

9. Tutti i documenti contabili dovranno riportare la denominazione della Quota Servizi del Fondo Povertà - annualità 2018, del Progetto esecutivo CIG e CUP per la riconducibilità agli stessi del rimborso delle spese previste dalla presente Convenzione.

10. L'Ente *partner* si intende del tutto soddisfatto di ogni suo avere per cui non potrà reclamare per l'esecuzione delle attività progettuali, alcun diritto o pretesa, incluse nuove o maggiori spese sostenute ancorché afferenti al progetto di cui trattasi. Pertanto qualora le spese effettivamente sostenute risultassero superiori a quelle preventivate nel citato quadro economico, l'Ente attuatore *partner* non potrà avanzare richieste di rimborso per ulteriori costi aggiuntivi che rimarranno a totale suo carico, rimanendo invariato il previsto finanziamento. Qualora le spese effettivamente sostenute dovessero risultare inferiori a quelle preventivate nel citato quadro economico e/o nelle ipotesi di eventuali decurtazioni per inammissibilità delle spese rendicontate, il finanziamento sarà ridotto sino a concorrenza delle spese regolari effettivamente sostenute.

11. Le spese oggetto di rimborso saranno ammissibili se effettive, pertinenti, coerenti, comprovabili, riferibili temporalmente al periodo di attuazione del Progetto esecutivo e conformi al suo approvato quadro economico.

12. Fermo restando quanto previsto al comma 3, i rimborsi all'Ente *partner* avverranno su presentazione da parte del legale rappresentante, di nota spese/fattura di rimborso, riportanti il CUP e CIG relativi alla progettualità finanziata di riferimento, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, utili, accantonamento, ricarico o simili, corredata della seguente documentazione:

a) prospetto riepilogativo delle spese effettivamente sostenute ai fini del finanziamento, con l'indicazione dei relativi documenti di spesa riferiti al Progetto esecutivo, corredato da copia degli idonei giustificativi quali fatture quietanzate, quietanze di pagamento, ricevute fiscali o scontrini fiscali con indicata la natura del bene e servizio acquistati (c.d. "scontrino parlante"), o da altri documenti contabili fiscalmente regolari aventi valore probatorio equivalente, il tutto

validamente emesso conformemente alla normativa vigente in materia (non sono ammessi pagamenti in contanti);

- b) autodichiarazione attestante che tutta la documentazione prodotta è regolare, conforme al vero e si riferisce esclusivamente a spese sostenute per la realizzazione della progettualità finanziata;
- c) relazione comprovante la realizzazione dell'attività svolta nel periodo di riferimento ;
- d) *timesheet* mensile sottoscritto da ciascun operatore impiegato per l'espletamento degli interventi di pertinenza come individuati nel progetto esecutivo con la descrizione delle attività realizzate;
- e) copia contratti di lavoro sottoscritti ovvero contratto di prestazione/lettera di incarico;
- f) buste paga/fatture/ricevute degli operatori,
- g) ogni altra ulteriore documentazione, dati e informazioni richiesti funzionali alla procedura di liquidazione, ivi incluso quanto necessario al rispetto delle previsioni di cui all'Avviso al fine di comprovare, anche mediante autodichiarazione, la conformità delle spese e delle attività realizzate alla normativa di riferimento della Quota Servizi Fondo Povertà.

13. La liquidazione dei rimborsi all'Ente *partner* è subordinata al corretto completamento delle procedure amministrative e contabili di legge, tra le quali la verifica della regolarità contributiva e del pagamento di altre tasse e imposte, per l'Ente partner a ciò tenuto, con l'acquisizione del D.U.R.C. ed, in generale, alla sussistenza dei presupposti che ne condizionano l'esigibilità.

14. Gli importi definiti dal quadro economico in esito alla eventuale riapertura del tavolo di co-progettazione potrebbero subire rimodulazioni.

Art. 10 – Assicurazioni e fidejussioni/garanzie definitive

1. L'Ente *partner* è l'unico responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività progettuali. Esso è responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività progettuali, con la conseguenza che il medesimo Ente partner solleva l'Amministrazione procedente da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che possa derivargli, direttamente od indirettamente, dalle attività previste dal presente accordo.

2. A garanzia dei rischi l'Ente *partner* ha prodotto le seguenti polizze di assicurazione valide per tutto il periodo di validità della Convenzione per danni a cose e persone, causati o subiti dai propri dipendenti, soci, volontari, prestatori o altri addetti che partecipano alle attività:

–: polizza n..... del..... rilasciata da.....,
con massimale pari ad euro;
-.....;

Lo stesso Ente si impegna a produrre analoghe polizze assicurative in caso di proroga o rinnovo della presente Convenzione.

3. Resta in ogni caso stabilito che costituirà onere a carico dell'Ente partner il risarcimento degli importi dei danni, o di parte di essi, che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale

pattuizione di scoperti e/o franchigie e limitazioni contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera l'Ente *partner* dalle responsabilità incombenti su di esso o sulle persone della cui opera si avvalgano, né lo esonera dal rispondere di quanto non coperto, totalmente o parzialmente, dalle sopra richiamate coperture assicurative.

L'Ente *partner* per la sottoscrizione della Convenzione ha costituito una garanzia, a scelta tra cauzione o fideiussione, pari al 2 per cento dell'importo progettuale, a copertura dei rischi conseguenti al mancato e/o inesatto adempimento agli convenzionali, che in caso di utilizzo dovrà essere integrata dall'Ente *partner*.

Art. 12 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Ente *partner* assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010. A tal fine esso rende all'Amministrazione procedente formale dichiarazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

I conti correnti bancari o postali dedicati o altri strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità della spesa, utilizzati, anche in via non esclusiva, per il pagamento delle spese ammesse a finanziamento e per l'accreditamento del contributo concesso, sono intestati o cointestati all'Ente *partner*.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9-*bis*, della citata legge n. 136/2010, costituisce causa di risoluzione del rapporto convenzionale con conseguente revoca del finanziamento, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento. L'Ente *partner* si impegna a comunicare entro sette giorni al Soggetto beneficiario ogni eventuale variazione dei dati appresso dichiarati relativi ai conti correnti dedicati ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essi.

- conto corrente intrattenuto presso la Banca

intestato a

Cod. IBAN (codice di 27 cifre)

- generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente:

Cognome nome

nato/a a il

Codice Fiscale

Art. 13 – Principio di buona fede

Con la sottoscrizione del presente accordo le Parti assumono l'impegno, in attuazione del principio di buona fede e collaborazione alla base dell'accordo stesso, ad interagire tra loro e comunicarsi reciprocamente le criticità e le problematiche al momento del loro insorgere al fine di poter scongiurare, ove possibile, interruzioni anche temporanee delle attività, eventi che possano

comprometterne la qualità ed in generale creare danno o disagio ai destinatari delle azioni di progetto.

Art. 14 – Riservatezza

1. L'Ente *partner* è tenuto al riserbo assoluto sui risultati e su tutto quanto potrà apprendere dal rapporto di collaborazione con l'Amministrazione procedente.
2. In particolare, l'Ente *partner* ha l'obbligo di non divulgare o comunicare in alcun modo e forma, anche successivamente alla scadenza del rapporto convenzionale, dati, notizie, informazioni, documenti, conoscenze o altri elementi, compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, relativi all'attività svolta dei quali vengano in possesso o comunque a conoscenza, anche occasionalmente, nell'esecuzione delle attività progettuali, né di farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente accordo, nonché a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere di atti di cui siano eventualmente venuti a conoscenza o in possesso in ragione delle attività espletate.
3. Gli obblighi di cui al presente articolo sussistono relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del partenariato in parola.
4. L'Ente *partner* è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, collaboratori, consulenti e risorse umane comunque adibite alle azioni progettuali, degli obblighi di riservatezza anzidetti.
5. L'Ente *partner* potrà citare i termini essenziali della presente Convenzione, nei casi in cui ciò sia condizione necessaria per l'espletamento delle proprie attività sociali o per disposizione normativa.

Art. 15 – Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, l'Ente *partner* assume il ruolo di Responsabile del trattamento di dati personali di cui venga a conoscenza nel corso dell'esecuzione delle attività progettuali. L'Ente Partner è tenuto a rispettare le norme tempo per tempo vigenti ai fini del trattamento dei dati personali e sensibili, applicando sul piano organizzativo e gestionale, le disposizioni previste, rispondendo direttamente in caso di eventuali omissioni e irregolarità.

Art. 16 – Divieto di cessione e vicende soggettive dell'Ente partner

1. È fatto divieto di cedere anche parzialmente la presente Convenzione. Parimenti è fatto divieto di trasferire o cedere, totalmente o parzialmente, lo svolgimento delle attività progettuali al di fuori dei rapporti di partenariato individuati in sede di co-progettazione.
2. Non sono considerate cessioni, ai fini della presente Convenzione, le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché vengano comunicate all'Amministrazione procedente
3. L'Ente *partner* si obbliga a comunicare tempestivamente al soggetto beneficiario le proprie

	 Comune di Petrosino	 Città di Marsala	 Distretto Socio Sanitario n. 52 Marsala - Petrosino
---	--	--	---

vicende modificative ed organizzative che dovessero eventualmente insorgere, al fine di consentire le verifiche del caso.

Art. 17 Inadempienze e penali

1. Ove siano accertati casi di inadempienza rispetto alla presente convenzione, l'Amministrazione procedente si riserva la facoltà di irrogare una penale dopo contestazione degli addebiti e valutazione delle controdeduzioni che l'Ente *partner* può produrre entro dieci (10) giorni dalla data di ricezione della contestazione rapportata alla rilevanza dell'inadempienza sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento delle attività e del danno d'immagine provocato all'Amministrazione procedente, salvo il risarcimento del danno ulteriore.
2. La penale potrà essere trattenuta sul contributo dovuto o avvalendosi della cauzione definitiva secondo un minimo di € 100,00 fino ad un massimo di € 2.000,00 per singola fattispecie e secondo la gravità e/o la reiterazione della condotta contestata.
3. Le comunicazioni fra le Parti avverranno mediante posta elettronica certificata PEC agli indirizzi indicati, per quanto riguarda l'Amministrazione procedente nell'Avviso pubblicato, mentre per l'Ente *Partner* nella domanda di partecipazione.

Art. 18 – Risoluzione e revoca del contributo

1. Oltre ai casi previsti in altri articoli del presente accordo, qui richiamati, il soggetto beneficiario si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente la presente Convenzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, previa diffida scritta ad adempiere di 15 giorni, a tutto danno e rischio dell'Ente *partner* e con conseguente revoca del previsto finanziamento, nelle seguenti ipotesi costituenti clausole risolutive espresse, con salvezza della refusione delle spese e danni subiti e di ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi:

- scioglimento, messa in liquidazione, apertura di una procedura concorsuale o di fallimento;
- mancanza o perdita anche di uno solo dei requisiti necessari per lo svolgimento delle attività concordate o che ne hanno giustificato l'assegnazione o, comunque, necessari per la stipula della presente Convenzione, ivi inclusi i requisiti richiesti dalla legge e dalla documentazione della procedura pubblica di co-progettazione;
- non veridicità di una o più dichiarazioni rilasciate;
- mancata attivazione delle attività;
- dopo tre formali diffide ad adempiere;
- abbandono o cessazione o non completamento della realizzazione delle attività progettuali;
- interruzione, sospensione o modifica, non previamente autorizzate, delle attività progettuali;
- violazione delle norme in materia: di pagamento delle imposte e tasse; contributiva, previdenziale o assicurativa; di sicurezza sui luoghi di lavoro; di rapporto di lavoro e di CCNL applicabile;

- violazioni di leggi, regolamenti, ordinanze o prescrizioni delle Autorità competenti;
- gravi inadempienze nella comunicazione dei dati, informazioni e documenti inerenti il monitoraggio e/o di rendicontazione delle spese, sia sotto il profilo del mancato invio sia sotto il profilo della non conformità della documentazione alle previsioni della presente Convenzione;
- gravi irregolarità contabili rilevate in sede di controllo della rendicontazione;
- rifiuto di collaborare nell'ambito delle attività di monitoraggio, verifica e controllo;
- difformità tra il progetto approvato e la sua realizzazione;
- inosservanze ritenute gravi dall'Amministrazione precedente tali da rendere insoddisfacente l'attività o comprometterne la buona riuscita o che ne pregiudicano il livello qualitativo. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati gravi inadempimenti: i comportamenti tenuti nei confronti dell'Amministrazione precedente, degli utenti ed in generale dei terzi caratterizzati da imperizia, negligenza, inosservanza di leggi, regolamenti e disposizioni relative alle attività svolte; l'utilizzo di personale inadeguato, inadatto o privo di titolo specifico laddove richiesto; responsabilità per infortuni e danni; qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il rapporto con il soggetto beneficiario.

2. La risoluzione si verificherà di diritto con effetto immediato qualora l'Amministrazione precedente comunichi per iscritto all'Ente *partner* interessato la volontà di avvalersi di una delle suddette clausole risolutive espresse.

3. In caso di risoluzione della Convenzione, l'Ente *partner* si impegna a fornire a richiesta dell'Amministrazione precedente tutta la documentazione e i dati necessari al fine di provvedere per le conseguenti incombenze. Nel caso di risoluzione l'Ente *partner* interessato ha titolo al rimborso delle spese effettivamente sostenute per le attività regolarmente eseguite fino al ricevimento della comunicazione di cui al comma 2.

4. Se la disposizione di recupero non è onorata nei tempi previsti, le somme da restituire al soggetto beneficiario potranno essere recuperate, con salvezza di ogni eventuale maggiorazione per interessi, tramite compensazione diretta con le somme eventualmente ancora dovute all'Ente *partner*, ovvero rivalendosi sulla cauzione.

Resta inteso che qualora intervengano ragioni di interesse pubblico che non consentano di differire il recupero delle somme alla scadenza del termine concesso, il soggetto beneficiario potrà provvedere, tramite compensazione diretta, al recupero immediato. L'Ente *partner*, a mezzo della sottoscrizione della presente Convenzione, manifesta sin d'ora pieno ed incondizionato consenso alle modalità di compensazione diretta sopra descritta.

5. Resta salva la facoltà per il soggetto beneficiario di avvalersi delle procedure di riscossione coattiva previste per le entrate patrimoniali oltre che delle procedure ordinarie, anche giudiziali.

6. In ogni caso, qualora in sede di realizzazione del progetto si riscontrino disallineamenti e/o ritardi nell'avanzamento finanziario della spesa o nei risultati previsti, l'Amministrazione precedente si riserva la facoltà di adottare ogni provvedimento utile ad assicurare l'efficacia e l'efficienza delle attività, non ultima la revoca del contributo riconosciuto.

7. Le comunicazioni fra le Parti avverranno mediante posta elettronica certificata PEC agli indirizzi indicati, per quanto riguarda l'Amministrazione procedente nell'Avviso pubblicato, mentre per l'Ente Partner nella domanda di partecipazione.

Art. 19 – Recesso

1. Nel caso di sopravvenienze normative o autorizzative o qualora nel corso di svolgimento delle attività progettuali intervengano fatti o provvedimenti che modifichino sostanzialmente la situazione esistente all'atto della stipula della presente Convenzione oppure che ne rendano oggettivamente impossibile la conduzione a termine o per mutate esigenze organizzative o, comunque, per motivi di interesse pubblico che abbiano incidenza sull'espletamento delle attività progettuali o che rendano inopportuna la prosecuzione del rapporto convenzionale, l'Amministrazione procedente ha diritto di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione, in tutto o in parte ed in qualunque momento e stato di esecuzione, dandone comunicazione scritta all'altra Parte. Il recesso ha effetto dal trentesimo giorno solare dalla data di ricevimento di tale comunicazione o dal giorno nella stessa indicato nel caso di impossibilità di rispettare tale preavviso.

2. In caso di recesso, l'Ente *partner* ha titolo al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per le attività progettuali regolarmente espletate fino al ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, secondo quanto previsto dalla presente Convenzione. L'Ente *partner* rinuncia espressamente a qualsiasi ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore indennizzo e/o rimborso di sorta, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

3. L'Ente *partner*, entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 deve richiedere, a pena di decadenza, i rimborsi ancora spettanti ai sensi del comma 2 secondo le procedure previste dalla presente Convenzione, ovvero deve restituire le somme ricevute a titolo di anticipazione non ancora effettivamente spese, a pena di intraprendere le azioni di recupero coatto.

4. Il presente accordo può inoltre essere sciolto in qualunque momento per mutuo consenso delle Parti manifestato e sottoscritto, senza alcun onere per le stesse Parti.

5. Dalla data di efficacia del recesso o di mutuo consenso allo scioglimento, l'Ente *partner* si impegna ad assicurare che tale cessazione non comporti alcun danno all'Amministrazione procedente rendendola in tal senso indenne e ponendo in essere ogni attività necessaria.

Art. 20 – Riapertura tavolo di co-progettazione

1. L'Amministrazione procedente si riserva in qualsiasi momento di richiedere all'Ente *partner* la ripresa del tavolo di co-progettazione per procedere all'integrazione e alla diversificazione delle tipologie di intervento, alla luce di modifiche che si rendessero necessarie o dell'emergere di nuovi bisogni, nel limite dei finanziamenti e degli eventuali atti/delibere autorizzativi previsti. Le suddette variazioni sono disciplinate, previo accordo tra le Parti, con appositi atti aggiuntivi alla presente Convenzione.

Con la sottoscrizione della presente convenzione l'Ente *partner* si impegna ad eseguire tutte le

variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal soggetto beneficiario purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto della Convenzione e non comportino a carico dell'Ente *partner* maggiori spese.

2. Nessuna variazione alla Convenzione potrà essere introdotta se non sia stata concordata di comune accordo dalle Parti. Qualora siano state effettuate variazioni alla Convenzione non concordate, esse non daranno titolo a rimborsi di sorta e comporteranno, da parte della Parte autrice della variazione, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

Art. 21 – Estensione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

1. In applicazione dell'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, l'Ente *partner* si obbliga, nell'esecuzione della presente Convenzione, al rispetto, per quanto compatibili, delle norme del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Marsala, pubblicato sul sito internet dello stesso, accettando espressamente che, in caso di accertata grave violazione del predetto Codice, il rapporto convenzionale posto in essere per l'espletamento del servizio, sarà risolto ai sensi dell'art.53, comma 16 *ter*, D.lgs. n.165 del 2001.

2. L'Ente *partner* è tenuto a sua volta a consegnare copia dei citati Codici di comportamento agli operatori che saranno adibiti alle attività progettuali.

Art. 22 – Composizione delle controversie

1. Nel caso di controversie che dovessero insorgere relativamente all'interpretazione, esecuzione o applicazione della presente Convenzione viene escluso espressamente il deferimento al collegio arbitrale. Le Parti concordano di attivarsi per la loro composizione amichevole secondo principi della leale collaborazione, correttezza e buona fede.

2. Qualora ciò non si rendesse possibile le vertenze sono devolute alla Autorità giurisdizionale del Foro di Marsala .

Art. 23 – Rinvii normativi

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si fa riferimento ai principi del Codice Civile, in quanto applicabili, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241/1990 ed alle norme vigenti in materia di co-progettazione.

Art. 24 – Osservanza della normativa

1. L'Ente *partner* nello svolgimento delle attività progettuali, oltre al presente accordo, è tenuto ad osservare e ad adeguarsi, a propria cura e spese, a tutte le vigenti norme di legge, di regolamento ed alle prescrizioni emanate dalle competenti Autorità, nonché a tutte le norme che dovessero essere emanate nel corso della validità del rapporto convenzionale.

2. Resta comunque inteso che gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'osservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra sono ad esclusivo carico dell'Ente *partner* che non potrà, pertanto, avanzare pretese di compensi, ad alcun titolo, nei confronti dell'Amministrazione precedente.

	 Comune di Petrosino	 Città di Marsala	 Distretto Socio Sanitario n. 52 Marsala - Petrosino
---	--	--	---

Restano parimenti ad esclusivo carico dell'Ente partner le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra.

Art. 25 – Spese di registrazione

1. Il presente atto sarà soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986. Le spese derivanti dall'eventuale registrazione saranno a carico della parte richiedente.
2. L'imposta di bollo è a carico dell'Ente *partner* salvo esenzioni di legge (art. 27-bis della Tabella, allegato B, al D.P.R. n. 642/1972; art. 82, comma 5, del D. Lgs. n. 117/2017).

Art. 26 – Allegati

1. Sono da considerarsi quale parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, anche se non ad essa materialmente allegati, tutti i documenti ivi richiamati.

Le parti hanno letto e riconosciuto conforme alla loro volontà il presente atto e perciò lo hanno firmato.

Firme

La presente Convenzione è sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'articolo dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale).